

----- Allegato "B" al n. 2996 di raccolta del 18 dicembre 2009 -----

----- **STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE** -----

---- **"GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - G.V.C. ONG / ONLUS"**. ----

Art. 1) E' costituita ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile l'Associazione senza scopo di lucro denominata: "GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE - G.V.C. ONG / ONLUS". -----

L'Associazione può essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione G.V.C. ONG / ONLUS. -----

L'Associazione è iscritta al registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Bologna al n. 654-vol. 4 - pag. 231. -----

Art. 2) L'Associazione ha sede in Bologna, attualmente in via dell'Osservanza n. 35/2. -----

Art. 3) L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire proprie dipendenze o sedi periferiche, in Italia e all'Estero. -----

Il Consiglio Direttivo potrà altresì deliberare il trasferimento della sede sociale purché nello stesso comune per il trasferimento in un comune diverso sarà necessaria la delibera assembleare. -----

Art. 4) Finalità del "GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE G.V.C. - ONLUS" sono la preparazione ed invio di personale nei Paesi in via di Sviluppo, l'informazione e sensibilizzazione ai problemi internazionali del sottosviluppo e la collaborazione con Enti ed Associazioni che operino nei settori indicati. -----

Art. 5) Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 4) l'Associazione potrà svolgere, in via meramente esemplificativa: -----

- attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo con personale appositamente formato e qualificato, nonché attraverso la formazione professionale e la promozione sociale in loco dei cittadini dei Paesi in via di Sviluppo; -----

- assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di sviluppo, nonché iniziative di carattere formativo, educativo, amministrativo, finanziario attinenti alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo; -----

- elaborazione di piani di sviluppo e progetti di cooperazione internazionale per singole aree su richiesta di Istituzioni Pubbliche Nazionali ed Internazionali o soggetti Privati; -----

- gestione di attività e programmi di formazione, addestramento, ricerca, sensibilizzazione, educazione ai problemi internazionali del sottosviluppo; -----

- realizzazione, promozione, diffusione e studio di progetti di micro credito, nonché di corsi, seminari ed iniziative volti a favorire la conoscenza e la realizzazione di progetti di micro credito; -----

- realizzazione, finanziamento, progettazione di strutture di prima necessità ed urgenza in Paesi in via di Sviluppo, o interessati da carestie, calamità naturali e conflitti armati, nonché assistenza alle popolazioni vittime di guerre, carestie, calamità naturali, violenze, violazione dei diritti umani. -----

L'Associazione potrà altresì svolgere qualsivoglia attività connessa a quelle istituzionali o che sia comunque accessoria alle stesse. -----

Patrimonio -----

Art. 6) Il Patrimonio sociale è costituito da: -----

6.1 beni mobili e immobili; -----

6.2 eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; -----

6.3 eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'Associazione. -----



Art. 7) Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di Enti o Istituzioni da specifici finanziamenti di Istituzioni Nazionali o Internazionali, nonché dalla raccolta fondi, sostegni economici di qualsiasi tipo. -----

Art. 8) L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. -----
Entro il 30 aprile di ciascun anno, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo (Stato Patrimoniale e Conto Economico), la relazione gestionale ed il Bilancio Preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno di ciascun anno. -----

L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi sociali e per la realizzazione di attività istituzionali, non potrà essere distribuito in alcun modo. -----

Soci -----

Art. 9) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni, enti pubblici e privati, che condividano le finalità e sostengano le attività umanitarie dell'Associazione. -----

L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica, religiosa, di razza, genere e sesso. -----

Art. 10) I Soci dell'Associazione si distinguono in: -----

10.1 Soci Lavoratori: sono tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, anche derivante da contratto di collaborazione continuativa o a progetto con l'Associazione; -----

10.2 Soci Ordinari: sono tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative. -----

Art. 11) Si diventa Soci dell'Associazione mediante domanda scritta da presentarsi al Consiglio Direttivo, il quale decide entro 90 giorni dalla richiesta in modo inappellabile. -----

L'Assemblea decide ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota sociale che ogni Socio è tenuto a versare. -----

La quota associativa non è in ogni caso rimborsabile. -----

Art. 12) La qualità di Socio si perde per: -----

12.1 dimissioni, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo; -----

12.2 mancato pagamento della quota associativa annuale; -----

12.3 esclusione per accertati motivi di violazione delle regole statutarie o regolamentari dell'Associazione. -----

Organi dell'Associazione -----

Art. 13) Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea dei Soci; -----

- il Consiglio Direttivo; -----

- il Presidente; -----

- il Collegio Sindacale. -----

Assemblea -----

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Lavoratori e dai Soci Ordinari. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo. -----

La convocazione deve contenere la data e il luogo in cui si terrà l'Assemblea, nonché l'ordine del giorno. -----

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta al-

meno un decimo dei Soci. -----

Art. 15) L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, fax o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento) a ciascun socio, almeno quindici giorni prima della riunione. -----

In caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno 5 giorni prima della riunione. -----

E' in ogni caso valida l'Assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza del Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio Sindacale. --

Art. 16) L'Assemblea ordinaria: -----

- nomina il Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei componenti; -----

- nomina il Collegio Sindacale; -----

- approva la relazione finanziaria ed il Bilancio Consultivo; -----

- approva il Bilancio Preventivo; -----

- approva gli indirizzi e direttive generali dell'Associazione; -----

- approva su proposta del Consiglio Direttivo eventuali Regolamenti Interni; -----

- delibera sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo. -----

Art. 17) Ogni Socio ha diritto a un voto e può delegare un altro socio. -----

Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 2 Soci. -----

I Soci non possono farsi rappresentare da membri del Consiglio Direttivo. -----

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

L'Assemblea è validamente e legalmente costituita, sia in sede ordinaria che straordinaria, con l'intervento di almeno il 50% dei Soci in prima convocazione. --

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti rappresentati. -----

L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 30 e 31 e fatte salve eventuali diverse ed inderogabili maggioranze previste dalla legge. -----

Consiglio Direttivo -----

Art. 19) L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Possono essere nominati nel Consiglio Direttivo solo Soci. -----

I Soci Lavoratori non possono essere la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 esercizi. -----

Art. 20) Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente. -----

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'Associazione. ---

Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni con telegramma o attraverso altro mezzo telematico che preveda l'accertamento dell'effettivo ricevimento. -----

In ogni caso il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti. -----

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza di Bilancio Consultivo e Preventivo e all'ammontare delle quote sociali. -----



Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi a mezzo di video conferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi. -- Verificandosi tali presupposti la riunione di Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

Art. 22) Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, delibera in ordine all'ammissione ed esclusione dei soci. -----

Il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto delle direttive degli indirizzi generali dell'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci. -----

Il Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 21, è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. -----

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. -----

Art. 23) Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche deleghe a uno o più dei suoi componenti, può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da 3 a 5 componenti, demandando allo stesso parte delle sue competenze. -----

Non possono essere delegati al Comitato Esecutivo l'approvazione della bozza di Bilancio Preventivo e Consultivo. -----

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario che può anche non essere un Consigliere. -----

Il Presidente -----

Art. 24) Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. -----

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. -----

Il Collegio Sindacale -----

Art. 25) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri e designa il Presidente. --

Il Collegio Sindacale resta in carica tre esercizi. -----

Art. 26) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. -----

Il Controllo Contabile -----

Art. 27) Il Controllo Contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

L'incarico di controllo contabile è deliberato dall'Assemblea ed ha durata di tre esercizi. -----

Il controllo contabile viene svolto analogamente a quanto disciplinato dall'art. 2409 c.c. e deve avere cadenza almeno trimestrale e risultare da idonea verbalizzazione. -----

Comitati Scientifici -----

Art. 28) Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati Scientifici determinandone il numero dei componenti, i compiti e le modalità di funzionamento. -----

Gratuità delle cariche -----

Art. 29) Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite spettando esclusivamente il rimborso delle spese vive documentate. -----

Modifiche Statutarie -----

Art. 30) Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria con

il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti fatte salve eventuali diverse ed inderogabili maggioranze previste dalla legge. -----

Scioglimento -----

Art. 31) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. -----

L'assemblea nomina uno o più liquidatori, in caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre ONLUS, o a fine di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche. -----

F.to: PATRIZIA SANTILLO -----

RAFFAELE VANNINI notaio -----